Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 103 DEL 06/02/2012

OGGETTO: Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 247/2007.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 06/02/2012. Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;
Visto il D. Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale 25 novembre 1998, n°41, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la D.G.R. 21 ottobre 2000, n. 1279 recante "Primi indirizzi L. n. 68/1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la L.R. 23 luglio 2003 n. 11 che disciplina gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro;
Vista la D.G.R. 3 settembre 2003, n. 1248 "Indirizzi regionali per l'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" , in particolare l'art. 1, comma 37, lettera c) che ha sostituito l'originario articolo 13 della Legge 68/99 che prevedeva l'istituto delle fiscalizzazioni per i datori di lavoro i quali, attraverso convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/99, avessero effettuato assunzioni di lavoratori disabili;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) in particolare la sezione 9 dedicata agli "aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili";
Vista la D.G.R. 3 settembre 2008, n. 1120 avente per oggetto l'istituzione di regimi di aiuti all'assunzione dei lavoratori svantaggiati e disabili, in attuazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, ex artt. 40, 41 e 42
Vista la D.G.R. 15 dicembre 2008, n. 1778 che detta gli "indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e dalla Legge 27 dicembre 2006, 296";
Visto Decreto Interministeriale fra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali concertato e Ministero dell'economia e delle Finanze firmato il 4 febbraio 2010 (pubblicato nella G.U. n. 104 del 6/5/2010) con cui vengono dettati i criteri e le modalità per la Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, co. 4, legge 68/99);
Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 agosto 2010 (pubblicato nella G.U.n.247 del 21/10/2010) con il quale si è provveduto a ripartire le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, co. 4, legge 68/99) da destinare all'erogazione di contributi per assunzioni di disabili effettuate negli anni 2008 e 2009;
Visto l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i..

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di dare atto che, con la Legge n. 247/2007, è stato sostituito il precedente regime delle fiscalizzazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 13 della Legge n. 68/1999, con la concessione di contributi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone in grave o assoluto stato di disabilità;

3. di voler dare continuità alle politiche di incentivo all'occupazione dei lavoratori con grave o assoluto stato di disabilità dando attuazione al riformato articolo 13 della citata Legge n. 68/1999, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati;

4. di stabilire che i destinatari del presente atto sono i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori con alto o assoluto grado di disabilità e che stipulano con gli Uffici provinciali di Perugia e Terni, competenti per il collocamento "mirato", apposita Convenzione finalizzata all'occupazione di tali disabili;

5. di stabilire che sono concessi ai suddetti destinatari le seguenti tipologie di contributo:

   Contributo di tipo A): finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;

   Contributo di tipo B): finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche;

6. di stabilire che l'importo di tali contributi è determinato secondo le modalità e i criteri individuati nell'allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. di stabilire che i datori di lavoro privati beneficiari dei contributi previsti al punto 5,

sono quelli ammessi dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni, ai sensi dell'art.13 della L. n. 68/1999 e s.m.i., ed indicati in apposito elenco trasmesso annualmente alla Regione Umbria;

8. di avvalersi, per la concessione dei contributi di cui al punto 5, delle quote del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili assegnate dal Ministero del Lavoro alla Regione Umbria e inscritte in apposito Capitolo del Bilancio regionale;

9. di dare atto che sono state assegnate alla Regione Umbria le quote di riparto del Fondo di cui al punto 8 per gli anni 2008 e 2009;

10. di stabilire che le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui all'allegato 1) si applicheranno per gli anni 2008 e 2009 e, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, per gli anni successivi;

11. di dare atto che, per gli anni 2008 e 2009, i datori di lavoro privati beneficiari dei contributi previsti al punto 5 sono quelli ammessi dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni di cui agli elenchi già trasmessi alla Regione Umbria dalle medesime province;

12. di stabilire che i contributi di tipo A) e di tipo B) costituiscono aiuti di stato esenti ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

13. di dare mandato al Servizio Politiche Attive del Lavoro di adottare gli atti amministrativi conseguenti al presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione Umbria all'indirizzo: www.formazionelavoro.regione.umbria.it

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE	IL PRESIDENTE
f.to Catia Bertinelli	f.to Catiuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 247/2007.

La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 introduce nell'ordinamento giuridico italiano norme speciali a tutela del diritto al lavoro dei disabili al fine di promuove l'adeguata integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, valorizzandone a pieno potenzialità e capacità lavorative attraverso apposite convenzioni di inserimento lavorativo stipulate tra gli Uffici competenti delle Province e i datori di lavoro.

La Regione Umbria con D.G.R. 3 settembre 2003, n. 1248, ha stabilito gli indirizzi per l'applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, definendo all'art. 2 i compiti e le funzioni degli Uffici provinciali competenti, tra i quali l'approvazione e la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro nonché la loro ammissione agli incentivi. Successivamente con D.G.R. 15 dicembre 2008, n. 1778, la Regione Umbria ha introdotto nuove disposizioni sul collocamento dei lavoratori disabili, con l'obiettivo di rendere il servizio maggiormente corrispondente ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La Legge n. 247/2007 ha sostituito il precedente regime delle fiscalizzazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 13 della legge 68/1999 con la concessione di contributi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone in grave o assoluto stato di disabilità, sulla base di convenzioni stipulate con i competenti Uffici provinciali per il collocamento "mirato*".*

Tuttavia il regime di fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, che ha avuto inizio con l'entrata in vigore della Legge 68, continuerà, coesistendo con il nuovo, sino al 2015, in quanto rimangono in essere tutte le convenzioni attivate entro il 2007, le quali commisuravano il beneficio in 5 o 8 anni, secondo il grado e la tipologia di disabilità del lavoratore assunto.

L'art. 13, nella nuova formulazione, prevede la possibilità che le Regioni concedano a favore dei datori di lavoro, in obbligo e non in obbligo, che abbiano assunto a tempo indeterminato disabili a far data dal 1° gennaio 2008, contributi a valere sulla quota regionale di riparto del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili così come segue:

- contributi per assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, fino alla misura massima del 60% del costo salariale annuo effettivamente sostenuto, in presenza di uno dei seguenti presupposti:
  - disabilità psichica;
  - riduzione della capacità lavorativa compresa tra l'80 e il 100% ;
  - minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvate con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915*;*
- contributi per assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, fino alla misura massima del 25% del costo salariale annuo effettivamente sostenuto, in presenza di uno dei seguenti presupposti:
  - riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;

- minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvate con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

➢ contributi legati all'occupazione dei lavoratori disabili con disabilità maggiore del 50%, a titolo di rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per:
- adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile;
- apprestare tecnologie di telelavoro;
- rimuovere barriere architettoniche.

L'attuazione pratica di tale riforma normativa ha richiesto una lunga elaborazione a livello nazionale, comportando un significativo slittamento delle procedure di riparto delle risorse fra le Regioni.

Il Decreto Interministeriale che ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse fra Regioni è stato firmato il 4 febbraio 2010 ed è entrato in vigore il 21 maggio successivo.

Come già in premessa, ai sensi della D.G.R. n. 1248/2003 che stabilisce gli indirizzi per l'applicazione della Legge 68/1999 e definisce i compiti e le funzioni degli Uffici provinciali competenti, la Provincia di Perugia e la Provincia di Terni, in continuità con il precedente sistema di beneficio di fiscalizzazione, a far data dal 1° gennaio 2008 hanno proceduto alle stipule delle Convenzioni di inserimento lavorativo ed istruito le domande di ammissione al contributo come previsto dal nuovo art. 13 della L. n. 68/1999 e s.m.i..

Le Province di Perugia e Terni, relativamente agli anni 2008 e 2009, hanno trasmesso alla Regione Umbria gli elenchi dei datori di lavoro privati ammessi ai contributi ai sensi del nuovo art. 13 della L. 68/99, completi dei dati dei lavoratori disabili interessati. Tali dati, debitamente unificati in un unico elenco regionale, sono stati trasmessi dalla Regione Umbria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale con Decreto Direttoriale 6 agosto 2010 (pubblicato nella G. U. n. 247 del 21/10/2010) ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative agli anni di assunzione 2008 e 2009.

Le risorse trasferite alla Regione Umbria sono state inserite, in un apposito capitolo di spesa del Bilancio della Regione per un totale di € 781.371,95.

Ferme restando le specifiche competenze degli Uffici provinciali per il collocamento obbligatorio, previste dalla stessa L. n. 68/1999, dalla D.G.R. 3 marzo 2003 n. 1248 e dalla D.G.R. 15 dicembre 2008, n. 1778, la modifica normativa sopra descritta produce un significativo cambiamento con riguardo all'operatività ed alla erogazione del beneficio. Ciò in quanto il precedente regime della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore dei datori di lavoro veniva attuato per mezzo di Convenzioni tra la Regione Umbria, da un lato, e INPS e INAIL regionali, dall'altro. Gli enti previdenziali, infatti, provvedevano ad erogare il beneficio mediante compensazione (in via transitoria, tale compito sarà ancora svolto fino al 2015 per i beneficiari della fiscalizzazione aventi titolo in base all' art. 13, L. n. 68/1999 prima della modifica legislativa operata dalla L. 247/2007).
La norma attuale, di converso, sostituendo il regime delle fiscalizzazioni con quello degli incentivi, comporta un modo diretto di erogazione del beneficio, prescindendo dalla compensazione degli oneri sociali e previdenziali operata nei confronti di INPS

ed INAIL.

Va peraltro sottolineato che sia il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2010 che il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 agosto 2010, prevedono che la concessione del contributo ai datori di lavoro è subordinata alla verifica da parte degli uffici competenti della permanenza del rapporto di lavoro.

Sulla base della nuova normativa nazionale e dei decreti attuativi susseguenti, occorre dunque definire le modalità di gestione a livello regionale, posto che da un regime di fiscalizzazione, la cui gestione è ampiamente collaudata con INPS ed INAIL attraverso apposite convenzioni con la Regione, si passa ora ad un regime di concessione di contributi da parte della Regione.

A completamento del quadro generale del nuovo regime d'incentivo, come previsto dalla norma contenuta nell'art. 13 riformato, va detto che, a seguito dei recenti tagli sui conferimenti alle Regioni per l'anno finanziario 2011 (D.P.C.M. 28 gennaio 2011) la consistenza del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stata pressoché azzerata, passando da uno stanziamento annuale costante negli anni precedenti di 42 milioni di euro a poco più di 2,5 milioni di euro.
Questa esigua dotazione, per di più, non è ancora attribuita con certezza, essendo controverso se debba essere ripartita fra tutte le Regioni o solo fra quelle a Statuto Speciale e le Provincie Autonome.

Tale circostanza, a partire dall'anno di assunzione 2010, ha reso difficile per tutte le Regioni, la politica di incentivo alle assunzioni di disabili gravi ed ha comportato una serie di incontri tecnici, tutt'ora in corso, fra Regioni e il Ministero del Lavoro, volti a trovare comuni linee di soluzione e, nel contempo, esaminare ipotesi di incentivo anche modificative della norma contenuta nell'art. 13.

Il Ministero del Lavoro, comunque, ha richiesto alle Regioni i dati relativi alle assunzioni 2010 al fine di procedere alla ripartizione (con le Regioni destinatarie ancora da definire) della "esigua" dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In attesa di un possibile reintegro del Fondo da parte dello Stato e/o di una decisione alternativa atta a sopperire ai mancati conferimenti statali, si rende in ogni caso necessario, nei limiti delle risorse disponibili già trasferite dal Ministero del Lavoro alla Regione Umbria, assicurare continuità alla politica di incentivo all'occupazione di disabili che ispira tutta la L. n. 68/1999.

Occorre pertanto provvedere al riparto e alla liquidazione dei contributi maturati per gli anni di riferimento 2008 e 2009 in favore dei datori di lavoro privati che ne hanno il diritto sulla base dei dati trasmessi dai competenti Uffici provinciali in materia di Legge 68 individuando criteri di erogazione del contributo che possano valere anche per le successive annualità qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse.

Relativamente alle modalità e ai criteri di concessione del contributo, nel rispetto di quanto contenuto nel riformato art. 13, L. n. 68/1999 e nel Decreto Interministeriale 4 febbraio 2010, la scelta che meglio risponde al dettato normativo ed in linea con le risorse al momento disponibili, è quella di concedere ai datori di lavoro privati di cui sopra:

- per quanto attiene le assunzioni a tempo indeterminato, un contributo nella misura massima prevista dalla nuova norma, ovvero del 60% (o 25%, secondo il grado di disabilità) del costo salariale del primo anno di assunzione;
- per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro, un contributo forfettario del 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di 10.000 €.

I contributi così individuati saranno erogati nel triennio in maniera crescente secondo questo criterio: 1° anno 20% dell'intero contributo; 2° anno 30% dell'intero contributo; 3° anno 50% dell'intero contributo.

La scelta descritta, oltre che erogare la percentuale massima prevista dalla legge per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, presenta anche il pregio di incentivare – attraverso un incremento del contributo negli anni – il mantenimento del rapporto di lavoro. Relativamente al rimborso per l'adeguamento del posto di lavoro, i valori indicati paiono rappresentare un congruo ristoro per coloro che rendono il posto di lavoro adeguato alle esigenze del disabile.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

1. di dare atto che, con la Legge n. 247/2007, è stato sostituito il precedente regime delle fiscalizzazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 13 della Legge n. 68/1999, con la concessione di contributi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone in grave o assoluto stato di disabilità;

2. di voler dare continuità alle politiche di incentivo all'occupazione dei lavoratori con grave o assoluto stato di disabilità dando attuazione al riformato articolo 13 della citata Legge n. 68/1999, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati;

3. di stabilire che i destinatari del presente atto sono i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori con alto o assoluto grado di disabilità e che stipulano con gli Uffici provinciali di Perugia e Terni, competenti per il collocamento "mirato", apposita Convenzione finalizzata all'occupazione di tali disabili;

4. di stabilire che sono concessi ai suddetti destinatari le seguenti tipologie di contributo:

   Contributo di tipo A): finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;

   Contributo di tipo B): finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche;

5. di stabilire che l'importo di tali contributi è determinato secondo le modalità e i criteri individuati nell'allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di stabilire che i datori di lavoro privati beneficiari dei contributi previsti al punto 4,

sono quelli ammessi dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni, ai sensi dell'art.13 della L. n. 68/1999 e s.m.i., ed indicati in apposito elenco trasmesso annualmente alla Regione Umbria;

7. di avvalersi, per la concessione dei contributi di cui al punto 4, delle quote del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili assegnate dal Ministero del Lavoro alla Regione Umbria e inscritte in apposito Capitolo del Bilancio regionale;

8. di dare atto che sono state assegnate alla Regione Umbria le quote di riparto del Fondo di cui al punto 7 per gli anni 2008 e 2009;

9. di stabilire che le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui all'allegato 1) si applicheranno per gli anni 2008 e 2009 e, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, per gli anni successivi;

10. di dare atto che, per gli anni 2008 e 2009, i datori di lavoro privati beneficiari dei contributi previsti al punto 4 sono quelli ammessi dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni di cui agli elenchi già trasmessi alla Regione Umbria dalle medesime province;

11. di stabilire che i contributi di tipo A) e di tipo B) costituiscono aiuti di stato esenti ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

12. di dare mandato al Servizio Politiche Attive del Lavoro di adottare gli atti amministrativi conseguenti al presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione Umbria all'indirizzo: www.formazionelavoro.regione.umbria.it

Perugia, lì 31/1/2012

L'istruttore
- Roberta Gubbiotti

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 31/01/2012

Il responsabile del procedimento
- Claudio Sconocchia Silvestri

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto;

Perugia lì 31/01/2012

Il dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA

OGGETTO: Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 247/2007.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 02/02/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO

Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela della salute. Programmazione e organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di lavoro. Sicurezza alimentare."

OGGETTO: Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 247/2007.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 02/02/2012 Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO

Allegato 1)

Incentivi finalizzati ad incrementare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili nonché incentivi volti a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 13, legge 68/1999 come modificato dall'art. 1 della legge n. 247/2007. Modalità e criteri per l'erogazione.

1. Destinatari degli incentivi sono i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori con alto o assoluto grado di disabilità e che stipulano con gli Uffici provinciali di Perugia e Terni, competenti per il collocamento "mirato", apposita Convenzione finalizzata all'occupazione di tali disabili.

2. Ai destinatari di cui al precedente punto sono concesse le seguenti tipologie di contributo:

Contributo di tipo A): finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili;

Contributo di tipo B): finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche.

3. Il contributo finalizzato ad incrementare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili (contributo di tipo A) è calcolato sul costo salariale effettivo relativo al primo anno di assunzione del disabile e il valore ottenuto rappresenta il contributo massimo concedibile. Esso viene calcolato nella misura del:

- 60% del costo salariale annuo effettivo, in presenza di handicap intellettivo o psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o in presenza di invalidità compresa tra l'80 e il 100%, o minorazioni ascritte dalla I^ alla 3^categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e s.m.i.;

- 25% del costo salariale annuo effettivo in presenza di invalidità compresa tra il 67% ed il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e s.m.i..

3.1. Per "costo salariale" si intende l'importo effettivamente sostenuto dal beneficiario in relazione al lavoratore assunto e, ai sensi del Reg. 800 CE del 2008, comprende:
- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

3.2. Qualora il costo effettivo salariale relativo al primo anno di assunzione sia superiore al costo salariale annuo dichiarato nella domanda d'incentivo, il contributo verrà calcolato su quest'ultimo.

4. Il contributo finalizzato a compensare i costi aggiuntivi connessi all'occupazione di lavoratori disabili per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile e/o apprestare tecnologie di telelavoro e/o rimuovere barriere architettoniche (contributo di tipo B) è calcolato nella misura del 50% sulle spese effettivamente sostenute per realizzare l'intervento, previa l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti con disabilità compresa tra il 51 e il 100% e correlazione tra l'intervento eseguito e il disabile assunto.

4.1. Il contributo, comunque, non potrà essere superiore a 10.000,00 euro.

4.2. L' intervento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'assunzione.

5. Il contributo di tipo B), può essere cumulato con il contributo di tipo A).

6. I contributi di tipo A) e di tipo B), al fine di premiare la permanenza del rapporto lavorativo nel tempo, sono erogati nell'ambito di tre annualità successive all'assunzione, come segue: 1°anno: 20% del contributo; 2°anno: 30%; 3°anno: 50%.

7. I contributi di tipo A) e di tipo B), sono erogati qualora sia stato esperito con esito positivo il periodo di prova, ove previsto.

8. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa in un periodo compreso tra il termine del periodo di prova ed i 36 mesi successivi all'assunzione (periodo convenzionale del contributo: 3 anni), il contributo di tipo A) e il contributo di tipo B) vengono riparametrati al periodo effettivamente lavorato, ferme restando le percentuali di erogazione definite al punto 6.
Ai fini della riparametrazione, le frazioni di mese pari o inferiori a 15 giorni non vengono prese i considerazione; quelle superiori ai 15 giorni vengono considerate come mese intero.

9. Qualora intervenga una modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il contributo di tipo A) viene riparametrato ai costi salariali annuali effettivi interessati dalla trasformazione del rapporto di lavoro, ferme restando le percentuali di erogazione definite al punto 6.

10. Nei limiti delle risorse disponibili e delle priorità previste dalla normativa vigente, i contributi di tipo A) e di tipo B) saranno liquidati, in caso di *ex aequo,* nel seguente ordine : 1) datore di lavoro non in obbligo; 2) assunzione di lavoratrice disabile; 3) maggiore età del/la disabile.